

Premesso che

ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza il Comune di Chianciano Terme con delibera di Giunta Comunale n.11 del 24.01.13 ha individuato nel proprio ambito, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto legislativo 152/2006:

- quale "*autorità procedente*" il Consiglio Comunale

- quale "*autorità competente*" la "Commissione per il Paesaggio" (di cui agli artt. 88 e 89 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.)" integrata, per gli aspetti ambientali rispettivamente:

dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo integrato dei Rifiuti, Ing. Danilo Volpini Saraca

dal Responsabile del Procedimento paesaggistico all'interno dell'A.C. Geom. Beatrice Bistarini ;

- quale "*proponente*", l'Arch. Anna Maria Ottaviani, Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Tutela Ambientale che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento di VAS;

In data 23 dicembre 2020 alle 11,00, in modalità videoconferenza, presso la sede del Servizio Urbanistica Edilizia Privata del Comune di Chianciano Terme si è riunita la commissione VAS, in qualità di autorità competente di cui alla Delibera G.C. n.11 del 24.01.2013;

Risultano presenti alla seduta almeno tre membri, tra i quali almeno uno dei membri aggiunti alla Commissione per il Paesaggio per i procedimenti in materia di VAS, ovvero:

Architetto Iacopo Meloni

Architetto Susanna Paradisi

Geometra Beatrice Bistarini

Ing. Danilo Volpini Saraca

Coadiuvata la commissione in qualità di Proponente ai sensi della L.R. 10/10 l'Arch. Anna Maria Ottaviani;

Ricordato che il Comune di Chianciano Terme con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 02 marzo 2017 ha approvato ai sensi della L.R. n. 65/2014 il Piano Operativo comunale;

Vista la proposta di variante variante semplificata al Piano Operativo Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 **Allegato I- Scheda Norma comparto E.1 Ex Sip ed area pineta di Piazza Italia (VuPU 16)** predisposta dal Servizio Urbanistica per l'adozione dal parte del Consiglio Comunale;

Preso atto che l'art. 5 della L.R. 10/2010 è stato modificato con l'introduzione del comma 3 ter che testualmente dispone "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa."

Vista la relazione motivata per verifica di assoggettabilità a VAS semplificata redatta

dal Responsabile del Servizio Urbanistica Arch. Anna Maria Ottaviani predisposta ai fini dell' avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante ai sensi della L.R. 10/10 dove si propone di escludere la stessa dalla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06;

Ricordato che l'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art. 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dall' art. 5 L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e la variante, alla luce di quanto descritto può essere ricondotta alla fattispecie dell' art. 5 comma 3 ter (variazioni e varianti che non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS) e conseguentemente sottoposta a procedura di verifica semplificata;

Valutate le trasformazioni urbanistiche introdotte dalla variante:

- visto il profilo ed i contenuti della scheda norma norme variati rispetto a quella vigente già oggetto di VAS, considerato quindi la non rilevanza in termini di effetti ambientali delle modifiche e delle variazioni che si intendono apportare;
- atteso che le modifiche che si intendono apportare non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati e valutati nel P.O. vigente ;
accertato che:
- la variante non è tale da poter determinare peggioramenti significativi dei livelli di qualità ambientale o dell'utilizzo intensivo del suolo;
- l'area interessata non presenta valori ambientali e vincoli paesistici e risulta valorizzata nelle sue caratteristiche dall'intervento proposto che si configura come elemento di recupero dell'area perfettamente integrato con l'assetto territoriale e morfologico e in grado di valorizzare le caratteristiche del luogo
- dal punto di vista geomorfologico nell'intorno dell'area non sono rilevabili fenomeni attivi e le condizioni geologico-tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trovi in condizioni di equilibrio;
- le aree sono già urbanizzate pertanto non si rende necessaria la realizzazione di opere infrastrutturali per l'attuazione delle previsioni di cui alla variante;
- si ritiene di poter affermare che la variante non determina nuovi significativi impatti sull'ambiente, non provoca rischi per la salute umana né provoca impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

Per le motivazioni sopra esposte

LA COMMISSIONE VAS ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Di non ritenere necessario assoggettare la variante di cui si tratta al procedimento di VAS, a condizione che gli eventuali effetti ambientali siano mitigati attraverso l'applicazione dei "Criteri di Compatibilità Ambientale" contenuti nel Titolo VI delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo vigente e di tutta la normativa di settore avente incidenza sull'attività urbanistico-edilizia.

Chianciano Terme, 23.12.2020

FIRMATO DIGITALMENTE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Geometra Beatrice Bistarini

Architetto Iacopo Meloni

Architetto Susanna Paradisi

Ingegnere Danilo Volpini Saraca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005.